Provincia di Padova
AREA TECNICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/URBANISTICA E POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3159 del **2026**

Determina n. 1283 del 02/10/2026

Oggetto: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA - ARTT. 167 - 181 D.LGS 42/2004 - DITTA: MICHIELON MICHELE, MICHIELON RENATA - PRATICA 2026/CP/041 - COMUNE DI CURTAROLO (PD).

IL DIRIGENTE

Premesso che in base all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ogni intervento in aree tutelate dal punto di vista paesaggistico è sottoposto al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente;
Considerato che, secondo i commi 4 e 5 dell'art. 167 del richiamato decreto, su richiesta del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati, l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi:
a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come definiti dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
Ricordato che, con l'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato dalla competente Soprintendenza attraverso il rilascio di specifico parere vincolante, il trasgressore, ai sensi del comma 5 del citato art. 167, è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato al territorio vincolato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, previa perizia di stima;
Richiamate le note dirigenziali di indirizzi al Servizio del 18/03/2013 prot. n. 43167 e del 15/11/2021 prot. n. 72441, relative alle modalità di calcolo della sanzione;

Visto che è pervenuta istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica al prot. Prov. n. 53614 in data 24/07/2026 ed integrata con prot. n. 55420 del 31/07/2026, da parte della ditta Michielon Michele, Michielon Renata, tramite il SUE del Comune di Curtarolo, riferita alla realizzazione di capriata con lieve modifica alla copertura e demolizione manufatti nel prospetto nord della barchessa residenziale con porzioni agricole;
Visto che l'immobile ricade, secondo il vigente P.I., in ZTO "B" ed in ambito di vincolo paesaggistico ai sensi art.136 comma 1 lett. c) "Alberature della Strada Valsugana" D.lgs. n. 42/2004;
Visto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno del 21/08/2026 prot. n. 26097-P, dal quale si evince che "*le modifiche apportate all'immobile non alterano i rapporti con il contesto e quindi non incidono sui valori paesaggistici tutelati*.";
Vista la nota del responsabile del Procedimento del 26/08/2026, ove si evidenzia che il profitto conseguito dalla realizzazione delle opere in difformità sanabili è quantificabile in € 516,46;
Ritenuto quindi di escludere la presenza di danno con conseguente applicazione del profitto;
Vista, altresì, l'attestazione del versamento della sanzione, avvenuta in data 02/09/2026 tramite il portale PagoPA;
Ritenuto necessario provvedere all'accertamento della somma di €516,46 al capitolo 3020490 – gestione competenza – del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, da reinvestire ai sensi dell'art. 167, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004, che sancisce: "*Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle rimessioni in pristino*";
Dato atto che le opere sopra descritte sono da ritenersi ammissibili di Accertamento della Compatibilità Paesaggistica, ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 36-bis del DPR 380/2001, per le motivazioni sopra esposte;
Richiamato l'art. 45 sexies della L.R. n. 11/2004, che affida alle Province la competenza per l'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica per i Comuni non inseriti nell'elenco degli Enti idonei, quale risulta il Comune di Curtarolo;
Richiamati i Decreti Presidenziali n. 102 del 02/09/2024 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ente, n. 20 del 23/02/2023 e n. 103 del 02/09/2024 di affidamento e conferma degli incarichi dirigenziali, nonché n. 101 del 29/06/2026 di istituzione delle posizioni di elevata qualificazione dell'ente;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 831 del 01/07/2026 e 843 del 03/07/2026 di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione dei servizi dell'area tecnica, nonché la n.846 del 06/07/2026 di delega delle funzioni dirigenziali;
Vista la determinazione dirigenziale n. 366 del 07/04/2025 relativa all'individuazione dei procedimenti amministrativi, dei Responsabili di Procedimento e referenti;
Visti
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03/11/2025 mediante la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028 (D.U.P.);
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 18/12/2025, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 22/12/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028;
Visto il Regolamento di contabilità della Provincia;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1) di accertare, per le motivazioni in premessa citate, la Compatibilità Paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 36-bis del DPR 380/2001, espressa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Belluno, Padova e Treviso, con parere del 21/08/2026 prot. n. 26097-P, come richiesta dalla ditta Michielon Michele, Michielon Renata, tramite il SUE del Comune di Curtarolo, per la realizzazione della capriata con lieve modifica alla copertura e demolizione manufatti nel prospetto nord della barchessa residenziale con porzioni agricole in ambito di vincolo paesaggistico ai sensi art.136 comma 1 lett. c) "Alberature della Strada Valsugana", D. Lgs. n. 42/2004;
2) di dare atto che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
3) di accertare e introitare al capitolo 3020490 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, gestione competenza, la somma di € 516,46 effettuato dalla ditta in oggetto a titolo di sanzione paesaggistica ex art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, come meglio specificato nelle premesse;
4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale